



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – www.comune.acqualagna.ps.it

COPIA

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 29-04-2021

Oggetto: Ulteriore sospensione delle attività educative-didattiche in presenza della scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell'Istituto "E. Mattei", a seguito di emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile, il Sindaco

Premesso, che con propria precedente ordinanza n. 7 del 24.04.2021 venivano sospese le attività educative-didattiche in presenza della scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell'Istituto "E. Mattei", fino a giovedì 29 Aprile 2021;

Considerato, che gli accertamenti disposti dagli organi sanitari sui casi di positività al Covid-19 riscontrati nella scuola e sui soggetti in quarantena, risultano ancora in corso alla data odierna;

Considerato, che la conclusione di tali accertamenti richiede un ulteriore periodo di tempo, valutabile in giorni 12, data entro la quale ci si aspetta di avere il riscontro oggettivo dei casi osservati;

Ritenuto opportuno, nelle more, non precludere l'efficacia delle azioni cautelative eventualmente conseguenti dai suddetti accertamenti e previste dai protocolli di contenimento del contagio;

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico pervenuta in data odierna, con la quale si richiede il prolungamento della sospensione cautelativa delle attività educative-didattiche in presenza, nei plessi della scuola primaria di Acqualagna e Pole e secondaria di Acqualagna fino all'11 Maggio 2021;

Valutate le informazioni disponibili e la situazione di particolare allarme sul territorio che richiama tutte le Autorità proposte alla massima cautela e ad agire senza indugio con il proposito di limitare/scongiurare situazioni di propagazione del contagio;

Visto il decreto legge n. 19 del 25.03.2020 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", in particolare l'art. 1 comma 2;

Visto il decreto legge n. 52 del 22.04.2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in particolare l’art. 1 comma 4 e art. 3 comma 1, che stabiliscono la possibilità di deroga alla frequenza in presenza dell’attività scolastica solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

Richiamato il decreto legge n. 125 del 07.10.2020 recante “misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) del 07.06.2020;

Visto il DPCM 2 marzo 2021, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;

Vista la Circolare n.3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante le indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare del Ministero della Salute n.0003787 del 31 gennaio 2021 avente ad oggetto “aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art.32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l’art. 50, comma 5;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’ art. 7 della Legge 241/90;

Informata la Prefettura e le autorità scolastiche,

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, l’ulteriore sospensione delle attività educative-didattiche in presenza della scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto “E. Mattei”, sia del plesso di Acqualagna, sia del plesso di Pole, **da lunedì 03 Maggio 2021 e fino a martedì 11 Maggio 2021**, salva l’eventuale riapertura anticipata o l’eventuale proroga secondo le indicazioni dell’Asur, sulla base delle risultanze delle indagini epidemiologiche e al fine di procedere alla sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti interni ed esterni ai predetti edifici.

DEMANDA

Al Dirigente dell’istituto scolastico “E. Mattei” di Acqualagna di dare attuazione a quanto disposto dalla presente ordinanza e per l’organizzazione della didattica a distanza e per eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze.

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale di Acqualagna e all’Asur di competenza, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

- l’immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

- la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
Al Prefetto di Pesaro;
All'Area Vasta Asur Marche di competenza;
Al dirigente dell'Istituto "E. Mattei" di Acqualagna;
Al Comando Stazione Carabinieri di Acqualagna;
Al Comando di Polizia Locale Sede.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Marche entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Prof. Luca Lisi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2021 al 14-05-2021.

Lì 29-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RANOCCHI SABRINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2021 al 14-05-2021

Lì 29-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RANOCCHI SABRINA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
Prof. Luca Lisi